SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

18 MAR. 2014

Nell'anno **duemilaquattordici**, addì **18 marzo** alle ore **16.02**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0016099 del 13.03.2014, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

…….. O M I S S I S ……..

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Antonello Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Assistono per il Collegio dei Revisori Conti: dott. Domenico Mastroianni, dott. Massimiliano Atelli (entra alle ore 18.25).

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

…….. O M I S S I S ……..

D. 51/14
Regolam.
7.1

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

18 MAR. 2014

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA - MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Il Presidente presenta per la discussione la seguente relazione predisposta dal Settore Disciplinare Docenti - Ufficio Affari penali e disciplinari dell'Area Affari Legali.

PREMESSA

Il Presidente ricorda che il Senato Accademico, nella seduta del 14.05.2013, ha approvato il "Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari": con D.R. n. 1685 del 20.05.2013 si è provveduto alla sua emanazione.
Tuttavia, in sede di applicazione del suddetto Regolamento, sono emerse alcune difficoltà, talché si è ritenuto necessario apportare alcune integrazioni al testo regolamentare, con particolare riferimento ai criteri di graduazione e all'articolazione delle sanzioni da applicare alle fattispecie concrete: il tutto a garanzia di una più agevole applicazione da parte del Collegio di Disciplina.
Tali integrazioni sono state sottoposte all'approvazione del Senato Accademico che, nelle sedute del 21.01.2014 e dell'11.02.2014, ha avanzato alcune proposte di modifiche/integrazioni.
Tuttavia, sulla scorta di un riesame più attento del tenore delle disposizioni costituenti il quadro di riferimento in materia, si è ritenuto che rientrasse nella competenza del Senato Accademico la formulazione dei principi e dei criteri cui informare l'azione disciplinare nei confronti dei docenti, mentre la formulazione vera e propria delle sanzioni rientrasse nella competenza dell'organo che la legge ha individuato come soggetto competente all'irrogazione delle sanzioni: il Consiglio di Amministrazione.
Pertanto, nella seduta del 25.2.2014, il Presidente ha invitato il Senato Accademico a determinare i principi e i criteri cui informare l'azione disciplinare nei confronti dei docenti, rinviando al Consiglio di Amministrazione la formulazione vera e propria delle sanzioni, attraverso l'adozione di apposita declaratoria. Con delibera n. 71/14 sono state approvate le modifiche apportate al Regolamento, come evidenziate nel testo sinottico allegato quale parte integrante alla presente relazione.

E' stata così messa a punto detta declaratoria finalizzata a graduare le sanzioni e a dare certezza in ordine alla corrispondenza tra queste e le possibili infrazioni secondo le disposizioni di legge tutt'ora costituenti il quadro di riferimento in materia (in particolare, R.D. n. 1592/1933, artt. da 84 a 92, L. 240/2010, art. 10) e nel rispetto dei criteri introdotti [e approvati dal Senato Accademico il 25.2.2014, n.d.r.] nel Regolamento con l'art. 2, commi 2, 3 e 4, di seguito richiamati:

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Legali
Ufficio Affari Penali e Disciplinari
Il Direttore
Dott.ssa Maria Letizia Scarano

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Legali
Ufficio Affari Penali e Disciplinari
Il Capo dell'Ufficio
Avv. Giulia Russo

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Legali
Ufficio Affari Penali e Disciplinari
Settore Disciplinare Docente
Il Capo del Settore
Avv. Antonio Leo

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

18 MAR. 2014

"2. Esse [le sanzioni] *sono graduate in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità che tengano conto di reiterata inosservanza ai doveri accademici.*
3. Le sanzioni sono graduate, altresì, in relazione:
- all'intenzionalità del comportamento, rilevanza della violazione di norme o disposizioni;
- al grado di disservizio o di pericolo correlato alla importanza, visibilità istituzionale della funzione rivestita;
- all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- alle responsabilità derivanti dalla funzione;
- al comportamento complessivo del docente anche tenuto conto della commissione di più illeciti disciplinari derivanti dalla medesima condotta nonché dei precedenti disciplinari del medesimo docente.
4. Gli effetti della sanzione disciplinare rilevano ai fini di aggravamento e/o di recidiva nell'ambito del quinquennio dal termine della sanzione, fatti salvi i più gravi effetti e le pene accessorie di cui al successivo art. 3, comma 3 del presente Regolamento".

DECLARATORIA

Si ricorda in merito che, ai sensi del R.D.1592/1933, le sanzioni irrogabili ai docenti universitari sono tassativamente le seguenti:

- La **censura** intesa come *"dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri d'ufficio o per irregolare condotta che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore" (art. 88 del R.D. n. 1592/1933);*
- la **sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno**, applicabile a secondo dei casi, per *"a) grave insubordinazione, b) abituale mancanza ai doveri di ufficio, c) abituale irregolarità di condotta, d) atti in genere, che comunque ledano la dignità e l'onore del professore",* con perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento e dalle funzioni accademiche, la perdita ad ogni effetto dell'anzianità per tutta la durata della sospensione (art. 89 del R.D. n. 1592/1933);
- la **destituzione senza perdita del diritto alla pensione e agli assegni**, per fattispecie caratterizzate da maggiore gravità rispetto a quelle sanzionabili con la sospensione (art. 89 del R.D. n. 1592/1933).

In particolare, le mancanze descritte all'art. 89 del R.D. 1592/1933, essendo alquanto datate hanno reso necessaria un'azione di aggiornamento al mutato contesto normativo, sociale e ordinamentale; tale azione è possibile in quanto il principio di tassatività è inderogabile rispetto alle sanzioni, ma non rispetto alle fattispecie che, pur normativamente tipizzate, sono suscettibili di diversa declinazione nel rispetto del principio di legalità.

Pertanto, appare opportuno modulare:

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Legali
Ufficio Affari Penali e Disciplinari
Il Direttore
Dott.ssa Maria Elvira Scarano

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Legali
Ufficio Affari Penali e Disciplinari
Settore Disciplinare Docente
Il Capo Ufficio
Dott.ssa Paola Russo

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Legali
Ufficio Affari Penali e Disciplinari
Settore Disciplinare Docente
Il Capo del Settore
Avv. Antonio Leo

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

18 MAR. 2014

– il concetto già previsto all'art. 89 lett. a) della "*grave insubordinazione*" attraverso il rinvio, in Declaratoria, alle condotte violative di norme di legge e di regolamenti disciplinanti la funzione docente;
– "*le mancanze ai doveri di ufficio per irregolare condotta che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore*" con riferimento alla violazione dei doveri di ufficio intesi come violazione degli obblighi didattici e di ricerca sanciti dalla Legge 240/2010 e specifici della categoria, nonché come violazione dei doveri partecipativi del personale docente già previsti dall'art. 10 del DPR 382/80. In base a questo, i professori sono *"tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'Ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna fascia"*. Norme successive (tra cui la Legge 230/2005) hanno poi previsto che *"la mancata partecipazione deve essere giustificata per iscritto al presidente dell'organo collegiale; il protrarsi di assenze ingiustificate costituisce condotta sanzionabile sotto il profilo disciplinare"*.
- le condotte che l'art. 89 lett. d) del R.D. n.1592/1933 richiama come *"atti in genere che comunque ledano la dignità e l'onore del professore"*.

Si premettono alla Declaratoria sottoposta all'attenzione di codesto consesso alcune precisazioni:
1. l'elenco non è e non può essere esaustivo di tutte le fattispecie sanzionabili;
2. dalle fattispecie a rilevanza disciplinare esula la prima mancata risposta nei termini stabiliti, con specifico riferimento a dati richiesti per rendicontazioni su attività didattiche e attività di ricerca: l'inattività rileva ai fini disciplinari solo se reiterata nel tempo senza che se ne sia fornita adeguata e comprovata motivazione (con esimenti quali ad esempio: gravi problemi di salute, anno sabbatico, aspettativa in corso, etc).
3. i fatti di valenza penale sono oggetto di autonoma valutazione in sede disciplinare, come espressamente previsto dalla Legge 97/2001, che sancisce l'autonoma valenza dell'illecito disciplinare rispetto a quello penale, talché non tutti gli aspetti disciplinarmente rilevanti assumono valenza penale e viceversa;
4. l'accertamento con sentenza penale definitiva di una condotta che si configuri come reato, implica l'applicazione della sanzione disciplinare della destituzione quando il fatto/condotta accertato in sede penale sia espressione della funzione istituzionale ovvero non risulti interrotto il nesso di necessaria occasionalità della condotta oggetto di reato con la funzione rivestita dal soggetto incolpato disciplinarmente (es.: reati contro la P.A., gravi falsità in pregiudizio di terzi ai fini dell'accesso alla docenza a tempo determinato o indeterminato, falsità o episodi corruttivi inerenti le carriere degli studenti, etc.);
5. viceversa, ove la condotta oggetto di procedimento disciplinare non costituisca diretta espressione della funzione istituzionale (es.: reati di violenza e/o contro il patrimonio non necessariamente della Sapienza, e/o lesivi dell'onore e della reputazione anche di persone non direttamente dipendenti

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Legali
Ufficio Affari Penali e Disciplinari
Settore Disciplinare Docente
Il Capo del Settore
Avv. Antonio Leo

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

18 MAR. 2014

dell'ateneo con qualsiasi mezzo commessi), l'accertamento del reato con sentenza penale definitiva non implicherà necessariamente la destituzione, secondo i casi e le circostanze di fatto.

Le sanzioni in Declaratoria sono aggravate anche in relazione al ruolo apicale rivestito e/o alla posizione dominante e/o alle responsabilità derivanti dalla funzione.

****

DECLARATORIA DELLE CONDOTTE ATTIVE E/O OMISSIVE PASSIBILI DI RILIEVO DISCIPLINARE.

1. Censura – rimprovero scritto (art. 88 R.D. 31/8/1933 n. 1933)
- mancanza ai doveri d'ufficio collegati alla funzione rivestita quali: inosservanza dell'orario delle lezioni, delle esercitazioni, del ricevimento studenti, delle sedute di laurea; assenza alle riunioni degli organi collegiali previsti in ragione del proprio status (e non per mandato elettivo) senza giustificato motivo per almeno un terzo delle sedute previste, etc.;
-assenza di risposta nei termini stabiliti specificamente a richieste di dati per rendicontazioni riferite ad attività didattiche e/o ad attività di ricerca, inattività scientifica e/o pubblicistica;
- inosservanza e/o condotte elusive di disposizioni, ordini di servizio, circolari nonché di disposizioni organizzative di attività istituzionali;
- violazioni del Codice etico dell'Università nei confronti di colleghi e/o studenti e/o terzi laddove presentino profili di rilevanza disciplinare.

La sanzione della censura, nelle fattispecie previste, postula che le stesse siano state oggetto di previo richiamo scritto (anche inviato attraverso l'indirizzo e.mail istituzionale) da parte del soggetto competente, che sia stato disatteso immotivatamente.

2) Sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno (art. 89 R.D. 31/8/1933 n. 1933)

2a) Sospensione fino a 1 mese
- infrazioni già oggetto di censura, se ulteriormente ripetute.

2b) Sospensione da 1 a 4 mesi
- condotte e/o comportamenti di cui al punto 2a) ove arrechino discredito o pregiudizio all'Istituzione universitaria;
- atti in genere che ledano la dignità o l'onore del "professore" [inteso quale funzione docente], condotte lesive della dignità e dell'onore di colleghi e/o studenti e/o a terzi nell'esercizio della funzione;

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Legali
Ufficio Affari Penali e Disciplinari
Il Capo dell'Ufficio
Dott.ssa Maria Ester Scarano

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Legali
Ufficio Affari Penali e Disciplinari
Settore Disciplinare Docente
Il Capo del Settore
Avv. Giulia Russo

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Legali
Ufficio Affari Penali e Disciplinari
Settore Disciplinare Docente
Il Capo del Settore
Avv. Antonio Leo

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

18 MAR. 2014

- condotte incompatibili con lo status di docente o in conflitto di interesse con l'Istituzione universitaria, anche nell'esercizio di attività professionale.

2c) Sospensione da 5 a 8 mesi

- condotte incompatibili con le norme di legge relative allo status o alla funzione docente, e/o in conflitto di interesse con l'Istituzione universitaria, anche nell'esercizio di attività professionale, con l'aggravante specifica del danno patrimoniale inferto all'Istituzione universitaria e/o del danno all'immagine e/o alla reputazione, anche per effetto della risonanza mediatica della circostanza disciplinarmente perseguita;
- condotte di cui alle precedenti previsioni (sub lettere 2a, 2b, 2c) connotate da abitualità dichiarata dal soggetto competente;
- atti in genere che, comunque, ledano la dignità e l'onore della "funzione docente", quale soggetto attivo che denigra la funzione rivestita attraverso condotte abusive e/o vessatorie o ingiuriose o di discredito nei confronti di colleghi, studenti o terzi;
- condotte soggette ad accertamento penale non ancora passato in giudicato, al di fuori del nesso di necessaria occasionalità della condotta oggetto di reato con la funzione rivestita (es. reati di violenza, atti discriminatori e/o contro il patrimonio, e/o lesivi dell'onore e della reputazione) con qualsiasi mezzo commessi, qualora recanti danno patrimoniale e/o discredito alla reputazione dell'Università di appartenenza o alla funzione docente.

2d) Sospensione da 9 mesi a 1 anno

- fatti e/o condotte di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 89 del RD 1592/1933, soggetti ad accertamento penale non ancora passato in giudicato e che costituiscano espressione della funzione istituzionale ovvero non risulti interrotto il nesso di necessaria occasionalità con la funzione rivestita dal soggetto incolpato disciplinarmente (es. reati contro la P.A., gravi falsità in pregiudizio di terzi ai fini dell'accesso a professioni, concorsi, carriere etc.) reati di violenza, atti discriminatori e/o contro il patrimonio (es. distrazione di fondi) ancorché reintegrati, e/o lesivi dell'onore e della reputazione con qualsiasi mezzo commessi).

3) Destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni (art. 88 R.D. 31/8/1933 n. 1933).

- fatti e/o condotte di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 89 del RD 1592/1933, oggetto di accertamento con sentenza penale definitiva, allorché costituiscano espressione della funzione istituzionale, ovvero non risulti interrotto il nesso di necessaria occasionalità della condotta oggetto di reato con la funzione rivestita dal soggetto incolpato disciplinarmente (es. reati contro la P.A., gravi falsità in pregiudizio di terzi ai fini dell'accesso a professioni, concorsi, carriere, etc.);
- fatti e/o condotte che abbiano pregiudicato irrimediabilmente, per gravità intrinseca, e/o per il pregiudizio economico e/o d'immagine, il rapporto di fiducia dell'Istituzione nel docente incolpato, a prescindere dalla rilevanza

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Legali
Ufficio Affari Penali e Disciplinari
Il Direttore
Dott.ssa Maria Ester Scarano

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Legali
Ufficio Affari Penali e Disciplinari
Il Capo dell'Ufficio
Avv. Giulia Russo

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Legali
Ufficio Affari Penali e Disciplinari
Settore Disciplinare Docente
Il Capo del Settore
Avv. Antonio Leo

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

18 MAR. 2014

penale delle condotte ovvero anche in costanza di accertamento penale delle stesse.

Allegato parte integrante
Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari - testo approvato dal Senato Accademico nella seduta del 25.2.2014 con delibera n. 71/14, presentato in sinossi con il testo precedentemente in vigore

Allegato in visione:
Delibera n. 71/14 del Senato Accademico, seduta del 25.2.2014.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Legali
Ufficio Affari Generali e Collegio di Disciplina
Il Capo Ufficio
Avv. Gilda Russo

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Affari Legali
Ufficio Affari Generali e Collegio di Disciplina
Settore Procedimento Disciplinare Docente
Il Capo del Settore
Avv. Antonio Lo Re

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Ester Scarano

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

18 MAR. 2014

..... O M I S S I S .....

DELIBERAZIONE N. 51/14

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto il Testo Unico delle leggi sull'Istruzione Superiore approvato con RD 1592/1933 e più precisamente gli articoli 87, 88 e 89;**
- **Vista la Legge 240/2010;**
- **Visto lo Statuto della Sapienza, emanato con DR 3489 del 29.10.2012;**
- **Visto il Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari emanato con D.R. n. 1685 del 20.05.2013;**
- **Vista la delibera n. 71/14 del Senato Accademico, seduta del 25.2.2014;**
- **Esaminata la Declaratoria delle condotte attive e/o omissive passibili di rilievo disciplinare proposta;**
- **Presenti 10, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal prorettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

di approvare la Declaratoria delle condotte attive e/o omissive passibili di rilievo disciplinare che sarà allegata al Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Antonello Biagini

..... O M I S S I S .....

7.1

Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari testo ufficiale emanato con DR 1685 del 20.05.2013	Regolamento di Ateneo per il funzionamento del Collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari modifiche proposte e approvate nella seduta del S.A. del 25 febbraio 2014 (delibera 71/14).
Articolo 1 **Oggetto** 1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina e lo svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari.	**Articolo 1** **Oggetto** 1. Il presente regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina e lo svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori.
Articolo 2 **Sanzioni** 1. Le sanzioni irrogabili al personale docente ai sensi dell'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al RD 31.8.1933, n. 1592, sono: a) la censura, b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno, c) la destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.	**Articolo 2** **Sanzioni** 1. Le sanzioni irrogabili al personale docente ai sensi dell'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al RD 31.8.1933, n. 1592, sono: a) la censura, b) la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno, c) la destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni. 2. Esse sono graduate in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità che tengano conto di reiterata inosservanza ai doveri accademici. 3. Le sanzioni sono graduate altresì in relazione: - all'intenzionalità del comportamento, rilevanza della violazione di norme o disposizioni; - al grado di disservizio o di pericolo correlato alla importanza, visibilità istituzionale della funzione rivestita; - all'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; - alle responsabilità derivanti dalla funzione; - al comportamento complessivo del docente anche tenuto conto della commissione di più illeciti disciplinari derivanti dalla medesima condotta nonché dei precedenti disciplinari del medesimo docente. 4. Gli effetti della sanzione disciplinare rilevano ai fini di aggravamento e/o di recidiva nell'ambito del quinquennio dal termine della sanzione, fatti salvi i più gravi effetti e le pene accessorie di cui al successivo art. 3, comma 3 del presente Regolamento.
Art.3 **Fattispecie** 1. Le sanzioni sopra indicate si applicano per le seguenti ipotesi previste all'articolo 89 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: a) grave insubordinazione; b) abituale mancanza ai doveri di ufficio; c) abituale irregolarità di condotta. 2. Integrano, altresì, fattispecie di rilievo disciplinare le violazioni al Codice Etico dell'Università alle quali	**Art.3** **Fattispecie** 1. Le sanzioni sopra indicate si applicano per le ipotesi previste all'articolo 89 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. 2. Integrano, altresì, fattispecie di rilievo disciplinare le violazioni al Codice Etico dell'Università alle quali

irregolarità di condotta di cui al precedente comma 4, ancorché caratterizzate da abitualità risultante in atti, anche lesivi della dignità e dell'onore del professore che siano connotati da maggiore gravità rispetto alle ipotesi ivi previste, nonché in riferimento ad ipotesi di grave insubordinazione.	
Articolo 4 **Il Collegio di disciplina – Funzioni, composizione, decadenza dall'incarico di componente**	**Articolo 4** **Il Collegio di disciplina – Funzioni, composizione, decadenza dall'incarico di componente**
1. Il Collegio di disciplina è competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al RD 31.8.1933, n. 1592, anche a seguito di rilevante violazione del Codice Etico per gli aspetti di competenza del Collegio stesso.	1. Il Collegio di disciplina è competente per tutti i procedimenti di disciplina relativi ai professori ordinari, associati e ai ricercatori, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, tra quelle previste dall'articolo 87 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al RD 31.8.1933, n. 1592, anche a seguito di rilevante violazione del Codice Etico per gli aspetti di competenza del Collegio stesso.
2. Esso è composto da 9 docenti, 3 per categoria, quali membri effettivi e da altrettanti 9, parimenti distinti, quali membri supplenti, in regime d'impegno a tempo pieno, qualora in servizio: è garantita la prevalenza della componente esterna all'ateneo rispetto a quella interna. Essi sono designati dal Senato Accademico, in relazione a quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto. Alla seduta di designazione non partecipa il Rettore.	2. Esso è composto da 9 docenti, 3 per categoria, quali membri effettivi e da altrettanti 9, parimenti distinti, quali membri supplenti, in regime d'impegno a tempo pieno, qualora in servizio: è garantita la prevalenza della componente esterna all'ateneo rispetto a quella interna. Essi sono designati dal Senato Accademico, in relazione a quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto. Alla seduta di designazione non partecipa il Rettore.
3. Il Collegio ha il compito di curare la fase istruttoria e di esprimere, entro trenta giorni il proprio parere conclusivo, obbligatorio e vincolante, per il Consiglio di Amministrazione.	3. Il Collegio ha il compito di curare la fase istruttoria e di esprimere, entro trenta giorni il proprio parere conclusivo, obbligatorio e vincolante, per il Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio e della terzietà in fase istruttoria.	4. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio e della terzietà in fase istruttoria.
5. La prima convocazione del Collegio dopo la nomina dei membri dello stesso, spetta al Rettore o suo Delegato; nella prima riunione, il Presidente è eletto a maggioranza assoluta da e tra i componenti del Collegio. Questi designa un vice-Presidente che, ove del caso, subentra al Presidente in tutte le attività.	5. La prima convocazione del Collegio dopo la nomina dei membri dello stesso, spetta al Rettore o suo Delegato; nella prima riunione, il Presidente è eletto a maggioranza assoluta da e tra i componenti del Collegio. Questi designa un vice-Presidente che, in caso di impedimento, subentra al Presidente in tutte le attività.
6. Il Presidente rappresenta il Collegio di disciplina; spetta al Presidente convocare il Collegio e organizzarne i lavori; la convocazione viene inviata ai componenti il Collegio con ogni mezzo utile ad assicurarne la piena conoscenza, almeno cinque giorni lavorativi precedenti alla riunione, salvi i casi di convocazione d'urgenza disposti dal Presidente.	6. Il Presidente rappresenta il Collegio di disciplina; spetta al Presidente convocare il Collegio e organizzarne i lavori; la convocazione viene inviata ai componenti il Collegio con ogni mezzo utile ad assicurarne la piena conoscenza, almeno cinque giorni lavorativi precedenti alla riunione, salvi i casi di convocazione d'urgenza disposti dal Presidente.
7. Nelle sedute successive alla prima, il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; non è ammessa l'astensione dal voto.	7. Nelle sedute successive alla prima, il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti; non è ammessa l'astensione dal voto.
8. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina è di quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile.	8. Il mandato dei componenti del Collegio di disciplina è di quattro anni e non è consecutivamente rinnovabile.
9. I componenti del Collegio di disciplina sono nominati con provvedimento del Rettore che ne dispone la decorrenza della nomina.	9. I componenti del Collegio di disciplina sono nominati con provvedimento del Rettore che ne dispone la decorrenza della nomina.
10. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.	10. La partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 5 **Avvio del procedimento disciplinare** 1. Il Rettore è titolare dell'azione disciplinare. A lui spetta l'avvio del procedimento disciplinare in relazione a segnalazioni pervenute o a fatti dei quali venga a conoscenza ufficialmente l'Amministrazione anche dall'esterno purché connotati da attendibilità e fondatezza. 2. Questi possono consistere, in via esemplificativa, ma non esaustiva, in: - note, esposti, segnalazioni, comunque circostanziati; - articoli di giornale ovvero notizie assunte attraverso *mass media* e/o attraverso altri o differenti supporti informatici ovvero attraverso segnalazioni in via telematica; - sentenze e/o provvedimenti giudiziari provenienti da tutti gli organi giurisdizionali; - segnalazioni provenienti dalla Commissione Etica. 3. In relazione a segnalazioni pervenute o a fatti dei quali venga a conoscenza ufficialmente l'Amministrazione, il Rettore promuove la procedura disciplinare mediante: a) contestazione dei fatti all'interessato, fissando un termine di sette giorni per la ricezione delle controdeduzioni, laddove il termine si intende rispettato anche attraverso l'inoltro a mezzo fax, b) audizione dell'interessato, su richiesta di quest'ultimo o se ritenuto necessario, c) acquisizioni testimoniali, se ritenute utili, d) formulazione definitiva di addebito. 4. Il Rettore, entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza del fatto, valutate le risultanze delle attività di cui al comma 3, può: a) ritenere esaustive le spiegazioni e dichiarare chiuso il procedimento, *ovvero* b) inviare gli atti al Collegio di disciplina formulando proposta motivata, *ovvero* c) se ritiene che si tratti di comportamenti rilevanti sotto il profilo etico, inviare gli atti alla Commissione Etica *ovvero* d) irrogare la sanzione della censura, entro i trenta giorni successivi. 5. La Commissione Etica, qualora ritenga che le violazioni ad essa deferite configurino responsabilità disciplinari, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, previa comunicazione scritta al Rettore.	**Articolo 5** **Avvio del procedimento disciplinare** 1. Il Rettore è titolare dell'azione disciplinare. A lui spetta l'avvio del procedimento disciplinare in relazione a segnalazioni pervenute o a fatti dei quali venga a conoscenza ufficialmente l'Amministrazione anche dall'esterno purché connotati da attendibilità e fondatezza. 2. Questi possono consistere, in via esemplificativa, ma non esaustiva, in: - note, esposti, segnalazioni, comunque circostanziati; - articoli di giornale ovvero notizie assunte attraverso *mass media* e/o attraverso altri o differenti supporti informatici ovvero attraverso segnalazioni in via telematica; - sentenze e/o provvedimenti giudiziari provenienti da tutti gli organi giurisdizionali; - segnalazioni provenienti dalla Commissione Etica. 3. In relazione a segnalazioni pervenute o a fatti dei quali venga a conoscenza ufficialmente l'Amministrazione, il Rettore promuove la procedura disciplinare mediante: a) contestazione dei fatti all'interessato, fissando un termine di sette giorni per la ricezione delle controdeduzioni, laddove il termine si intende rispettato anche attraverso l'inoltro a mezzo fax o posta elettronica certificata, b) audizione dell'interessato, su richiesta di quest'ultimo o se ritenuto necessario, c) acquisizioni testimoniali, se ritenute utili, d) formulazione definitiva di addebito. 4. Il Rettore, entro il termine di trenta giorni dalla compiuta conoscenza del fatto, valutate le risultanze delle attività di cui al comma 3, può: a) ritenere esaustive le spiegazioni e dichiarare chiuso il procedimento, *ovvero* *b)* inviare gli atti al Collegio di disciplina formulando proposta motivata, *ovvero* *c)* se ritiene che si tratti di comportamenti rilevanti sotto il profilo etico, inviare gli atti alla Commissione Etica *ovvero* d) irrogare la sanzione della censura, entro i trenta giorni successivi. 5. La Commissione Etica, qualora ritenga che le violazioni ad essa deferite configurino responsabilità disciplinari, trasmette gli atti al Collegio di disciplina, previa comunicazione scritta al Rettore.
Articolo 6 **Collegio di disciplina: attività** 1. Il Presidente del Collegio di disciplina, acquisita la documentazione trasmessa dal Rettore ai sensi dell'articolo 5, avvia l'istruttoria di competenza con il supporto del competente Settore dell'Area Affari Legali e, se necessario, anche disponendo perizie ai fini dello svolgimento di indagini o dell'acquisizione di dati o valutazioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche. 2. Nel corso dell'istruttoria sono previste l'audizione del Rettore, o di suo delegato ai sensi dell'articolo 18, lettera k) del vigente Statuto, salva la sufficienza della documentazione già trasmessa dal Rettore, e	**Articolo 6** **Collegio di disciplina: attività** 1. Il Presidente del Collegio di disciplina, acquisita la documentazione trasmessa dal Rettore ai sensi dell'articolo 5, avvia l'istruttoria di competenza con il supporto del competente Settore dell'Area Affari Legali e, se necessario, anche disponendo perizie ai fini dello svolgimento di indagini o dell'acquisizione di dati o valutazioni che richiedono specifiche conoscenze tecniche, scientifiche o artistiche. 2. Nel corso dell'istruttoria sono previste l'audizione del Rettore, o di suo delegato ai sensi dell'articolo 18, lettera k) del vigente Statuto, salva la sufficienza della documentazione già trasmessa dal Rettore, e

l'escussione di testi, oltre che dell'incolpato, che ha comunque diritto ad essere sentito assistito eventualmente da un collega o da un difensore, a presentare memorie e controdeduzioni relativamente all'atto di deferimento inviato dal Rettore e alle conclusioni delle attività messe in essere dal Collegio di disciplina. 3. La convocazione per l'escussione a difesa, da effettuarsi a mezzo di R.A.R. o di posta elettronica certificata o di altro mezzo a certezza di ricezione, deve prevedere un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della medesima e la data fissata per l'audizione. 4. Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria del procedimento ed esprime, entro trenta giorni, parere conclusivo in ordine alla responsabilità del docente sottoposto a procedimento e circa la sanzione da irrogare ai sensi dell'articolo 8, comma 6 dello Statuto. In caso di rinvio del procedimento ad una nuova seduta il Collegio di disciplina prosegue la propria attività fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta. 5. Al termine dell'istruttoria il Presidente del Collegio provvede con propria delibera a dichiarare chiusa l'istruttoria, dandone comunicazione all'incolpato e trasmettendo gli atti dell'istruttoria con il relativo parere finale al Consiglio di Amministrazione. 6. Con proprio parere, obbligatorio e vincolante, il Collegio di disciplina può: a) proporre l'archiviazione, *ovvero* b) proporre l'inflizione di una delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, *ovvero* c) rimettere gli atti al Rettore qualora ritenga applicabile la sanzione della censura, *ovvero* d) se ritiene che si tratti di comportamenti rilevanti sotto il profilo etico, inviare gli atti alla Commissione Etica, dandone contestuale comunicazione scritta al Rettore. 7. Dell'istruttoria svolta e di tutte le attività del Collegio è redatto processo verbale. 8. Ciascun componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi dalla partecipazione al procedimento disciplinare e di essere sostituito dal membro supplente: a) nel caso in cui appartenga allo stesso dipartimento del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare; b) nel caso in cui abbia legami di parentela o affinità sino al 4° grado ovvero di coniugio o di convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare. 9. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice- Presidente o dal professore ordinario più anziano. 10. Il Consiglio di Amministrazione, entro i successivi trenta giorni dalla ricezione del parere e dei relativi atti di cui al comma 5, in composizione ristretta, senza la partecipazione del Rettore e senza la rappresentanza degli studenti, presieduto dal Pro-Rettore vicario, infligge la sanzione o dispone l'archiviazione del procedimento conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.	l'escussione di testi, oltre che dell'incolpato, che ha comunque diritto ad essere sentito assistito eventualmente da un collega o da un difensore, a presentare memorie e controdeduzioni relativamente all'atto di deferimento inviato dal Rettore e alle conclusioni delle attività messe in essere dal Collegio di disciplina. 3. La convocazione per l'escussione a difesa, da effettuarsi a mezzo di R.A.R. o di posta elettronica certificata o di altro mezzo a certezza di ricezione, deve prevedere un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della medesima e la data fissata per l'audizione. 4. Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria del procedimento ed esprime, entro trenta giorni, parere conclusivo in ordine alla responsabilità del docente sottoposto a procedimento e circa la sanzione da irrogare ai sensi dell'articolo 8, comma 6 dello Statuto. In caso di rinvio del procedimento ad una nuova seduta il Collegio di disciplina prosegue la propria attività fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta. 5. Al termine dell'istruttoria il Presidente del Collegio provvede con propria delibera a dichiarare chiusa l'istruttoria, dandone comunicazione all'incolpato e trasmettendo gli atti dell'istruttoria con il relativo parere finale al Consiglio di Amministrazione. 6. Con proprio parere, obbligatorio e vincolante, il Collegio di disciplina può: a) proporre l'archiviazione, *ovvero* b) proporre l'inflizione di una delle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1, *ovvero* c) rimettere gli atti al Rettore qualora ritenga applicabile la sanzione della censura, *ovvero* d) se ritiene che si tratti di comportamenti rilevanti sotto il profilo etico, inviare gli atti alla Commissione Etica, dandone contestuale comunicazione scritta al Rettore. 7. Dell'istruttoria svolta e di tutte le attività del Collegio è redatto processo verbale. 8. Ciascun componente del Collegio ha l'obbligo di astenersi dalla partecipazione al procedimento disciplinare e di essere sostituito dal membro supplente: a) nel caso in cui appartenga allo stesso dipartimento del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare; b) nel caso in cui abbia legami di parentela o affinità sino al 4° grado ovvero di coniugio o di convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare. 9. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice- Presidente o dal professore ordinario più anziano. 10. Il Consiglio di Amministrazione, organo competente all'irrogazione delle sanzioni, entro i successivi trenta giorni dalla ricezione del parere e dei relativi atti di cui al comma 5, in composizione ristretta, senza la partecipazione del Rettore e senza la rappresentanza degli studenti, presieduto dal Pro-Rettore vicario, infligge la sanzione o dispone l'archiviazione del procedimento conformemente al

11. Ai fini della graduazione della sanzione si tiene conto dei casi di recidiva nella medesima violazione nell'arco di un quinquennio.

Art.7
Decadenza

1. I componenti del Collegio di disciplina decadono irrimediabilmente dalla titolarità dell'incarico, con provvedimento rettorale, nell'ipotesi di assenza non giustificata e/o non tempestivamente comunicata per tre volte, anche non consecutive, in quanto preclusive del funzionamento del Collegio impedendo la partecipazione dei membri supplenti.
2. La decadenza dalla titolarità dell'incarico può essere disposta in via preventiva e cautelativa, nell'ipotesi in cui un componente del Collegio risulti coinvolto in fattispecie di rilevanza disciplinare quali, in via esemplificativa, violazioni di legge o regolamenti, mancanza di autorizzazione, e/o condotte abusive connesse all'incarico rivestito nonché per scorrettezze comportamentali ovvero a seguito di affermazioni diffamanti o che abbiano recato disdoro all'immagine dell'Ateneo ovvero per violazioni della riservatezza connessa all'incarico rivestito, anche senza pregiudizio dell'Amministrazione.
3. Le ipotesi di decadenza sono accertate dal Collegio, deliberate dal Senato Accademico e adottate con apposito provvedimento rettorale.

Art. 8
Termine del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare si conclude di norma, nel reciproco interesse delle parti, entro 90 giorni dalla data di avvio di cui al precedente art. 5.
2. Il procedimento disciplinare si estingue ove la decisione di cui all'articolo 6, comma 10 non intervenga entro il termine di 180 giorni dall'avvio del procedimento.

Art. 9
Sospensione del termine

1. I termini di durata di cui al precedente articolo 8 sono sospesi fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina o del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso e che ne impediscono il regolare funzionamento.
2. I termini procedimentali possono essere sospesi per esigenze istruttorie per non più di due volte, per un periodo non superiore a 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione.
3. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione, per quanto di competenza, alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Art.10
Docenti strutturati presso le Aziende Ospedaliere

1. Il personale docente strutturato operante presso le Aziende Policlinico "Umberto I" e "Sant'Andrea" o altre strutture sanitarie convenzionate, per le violazioni connesse allo svolgimento dell'attività assistenziale, fermo restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle

parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina.
11. Ai fini della graduazione della sanzione si tiene conto dei casi di recidiva nella medesima violazione nell'arco di un quinquennio.

Art.7
Decadenza

1. I componenti del Collegio di disciplina decadono irrimediabilmente dalla titolarità dell'incarico, con provvedimento rettorale, nell'ipotesi di assenza non giustificata e/o non tempestivamente comunicata per tre volte, anche non consecutive, in quanto preclusive del funzionamento del Collegio impedendo la partecipazione dei membri supplenti.
2. La decadenza dalla titolarità dell'incarico può essere disposta in via preventiva e cautelativa, nell'ipotesi in cui un componente del Collegio risulti coinvolto in fattispecie di rilevanza disciplinare quali, in via esemplificativa, violazioni di legge o regolamenti, mancanza di autorizzazione, e/o condotte abusive connesse all'incarico rivestito nonché per scorrettezze comportamentali ovvero a seguito di affermazioni diffamanti o che abbiano recato disdoro all'immagine dell'Ateneo ovvero per violazioni della riservatezza connessa all'incarico rivestito, anche senza pregiudizio dell'Amministrazione.
3. Le ipotesi di decadenza sono accertate dal Collegio, deliberate dal Senato Accademico e adottate con apposito provvedimento rettorale.

Art. 8
Termine del procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare si conclude di norma, nel reciproco interesse delle parti, entro 90 giorni dalla data di avvio di cui al precedente art. 5.
2. Il procedimento disciplinare si estingue ove la decisione di cui all'articolo 6, comma 10 non intervenga entro il termine di 180 giorni dall'avvio del procedimento.

Art. 9
Sospensione del termine

1. I termini di durata di cui al precedente articolo 8 sono sospesi fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina o del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso e che ne impediscono il regolare funzionamento.
2. I termini procedimentali possono essere sospesi per esigenze istruttorie per non più di due volte, per un periodo non superiore a 60 giorni in relazione a ciascuna sospensione.
3. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione, per quanto di competenza, alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Art.10
Docenti strutturati presso le Aziende Ospedaliere

1. Il personale docente strutturato operante presso le Aziende Policlinico "Umberto I" e "Sant'Andrea" o altre strutture sanitarie convenzionate, per le violazioni connesse allo svolgimento dell'attività assistenziale, fermo restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle

vigenti disposizioni di legge e contrattuali, è soggetto nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio alle sanzioni previste previo parere conforme del Comitato dei Garanti all'uopo istituito, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999.	vigenti disposizioni di legge e contrattuali, è soggetto nei casi di gravissime mancanze ai doveri d'ufficio alle sanzioni previste previo parere conforme del Comitato dei Garanti all'uopo istituito, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 517 del 1999.
Art. 11 **Esclusioni**	**Art. 11** **Esclusioni**
1. Il presente regolamento non si applica al Rettore nell'ipotesi di violazioni di rilievo disciplinare connesse e/o riferite alla carica per la durata della stessa, anche a seguito della cessazione della carica. In costanza di mandato rettorale le eventuali violazioni di carattere disciplinare a carico del Rettore possono dar luogo a responsabilità dinanzi ai competenti organi dell'Ateneo ai sensi dell'articolo 19, comma 2, III, IV, V e VI cpv. dello Statuto. Resta salva la possibilità di far valere le violazioni di rilievo disciplinare in questione dinanzi alle opportune sedi giudiziarie in presenza dei necessari presupposti in ogni tempo.	1. Il presente regolamento non si applica al Rettore nell'ipotesi di violazioni di rilievo disciplinare connesse e/o riferite alla carica per la durata della stessa, anche a seguito della cessazione della carica. In costanza di mandato rettorale le eventuali violazioni di carattere disciplinare a carico del Rettore possono dar luogo a responsabilità dinanzi ai competenti organi dell'Ateneo ai sensi dell'articolo 19, comma 2, III, IV, V e VI cpv. dello Statuto. Resta salva la possibilità di far valere le violazioni di rilievo disciplinare in questione dinanzi alle opportune sedi giudiziarie in presenza dei necessari presupposti in ogni tempo.
Articolo 12 **Irrogazione delle sanzioni**	**Articolo 12** **Irrogazione delle sanzioni**
1. Le sanzioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione, sia in funzione aggravante quali la reiterazione nei comportamenti contestati disciplinarmente sia quali circostanze attenuanti come l'aver tentato di ridurre o di eludere le conseguenze della condotta in contestazione. Le sanzioni devono essere coordinate con quelle previste dal Codice Etico per le violazioni ivi contemplate. 2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a disporla e a darle immediata esecuzione. 3. L'irrogazione della sanzione non solleva il docente da eventuali ulteriori e diversi profili di responsabilità.	1. Le sanzioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione, sia in funzione aggravante quali la reiterazione nei comportamenti contestati disciplinarmente sia quali circostanze attenuanti come l'aver tentato di ridurre o di eludere le conseguenze della condotta in contestazione. Le sanzioni devono essere coordinate con quelle previste dal Codice Etico per le violazioni ivi contemplate. 2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a disporla e a darle immediata esecuzione. 3. L'irrogazione della sanzione non solleva il docente da eventuali ulteriori e diversi profili di responsabilità.
Articolo 13 **Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare**	**Articolo 13** **Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare**
1. Il Rettore può sospendere in via cautelare dall'ufficio e dallo stipendio il docente sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e al pregiudizio all'immagine istituzionale arrecato nella pubblica opinione per effetto della condotta in contestazione ancorché non ancora accertata, ma connotata da apparente fondatezza. 2. In tale ipotesi la sospensione disposta in via cautelare non comporta l'applicazione della sanzione accessoria della interdizione da determinati incarichi universitari di cui all'articolo 3, comma 6.	1. Il Rettore può sospendere in via cautelare dall'ufficio e dallo stipendio il docente sottoposto a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in qualunque momento del procedimento, in relazione alla gravità dei fatti contestati e al pregiudizio all'immagine istituzionale arrecato nella pubblica opinione per effetto della condotta in contestazione ancorché non ancora accertata, ma connotata da apparente fondatezza. 2. In tale ipotesi la sospensione disposta in via cautelare non comporta l'applicazione della sanzione accessoria della interdizione da determinati incarichi universitari di cui all'articolo 3, comma 6.
Articolo 14 **Rapporti tra procedimento penale e disciplinare**	**Articolo 14** **Rapporti tra procedimento penale e disciplinare**
1. Il procedimento disciplinare non è sospeso a seguito dell'avvio del procedimento penale a carico	1. Il procedimento disciplinare non è sospeso a seguito dell'avvio del procedimento penale a carico

del docente per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare che deve essere concluso nei termini normativamente previsti senza beneficiare di proroghe in ragione della contemporanea pendenza del procedimento penale. 2. Qualora l'Amministrazione abbia avuto notizia della sentenza definitiva penale di condanna a carico del docente attiva in ogni caso il procedimento disciplinare con decorrenza dei termini dalla data ufficiale della conoscenza della sentenza penale definitiva di condanna, ancorché i fatti siano risalenti nel tempo. 3. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p.	del docente per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare, che deve essere concluso nei termini normativamente previsti senza beneficiare di proroghe in ragione della contemporanea pendenza del procedimento penale. 2. Qualora l'Amministrazione abbia avuto notizia della sentenza definitiva penale di condanna a carico del docente attiva in ogni caso il procedimento disciplinare con decorrenza dei termini dalla data ufficiale della conoscenza della sentenza penale definitiva di condanna, ancorché i fatti siano risalenti nel tempo. 3. Gli effetti del giudicato penale nel giudizio disciplinare sono disciplinati dall'art. 653 c.p.p.
Articolo 15 **Disposizioni transitorie e finali**	**Articolo 15** **Disposizioni transitorie e finali**
1. Nelle more della piena operatività del Collegio, in sede di prima applicazione del presente regolamento, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del medesimo, il Settore dell'Area Affari Legali individua i procedimenti disciplinari già avviati nei confronti dei docenti e restituiti dal Consiglio Universitario Nazionale, trasmettendo i relativi atti al Collegio.	*Comma 1: eliminato*
2. Analogamente, in sede di prima applicazione del presente regolamento, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del medesimo, il Rettore effettua la ricognizione delle situazioni suscettibili di rilievo disciplinare a carico del personale docente comunque rilevabili dagli atti esistenti presso l'Amministrazione.	*Comma 2: eliminato*
3. Gli atti del procedimento disciplinare e le motivazioni del Collegio sono accessibili nei limiti previsti dalla vigente normativa. 4. Per tutti i procedimenti disciplinari, il Settore dell'Area Affari Legali provvede alla tenuta di apposito Registro nel quale sono riportate in ordine cronologico e progressivo le sanzioni irrogate e i relativi destinatari. 5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e ai contratti collettivi di comparto vigenti. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione con Decreto Rettorale con contestuale pubblicazione sul sito web della Sapienza. L'originale del presente Decreto Rettorale sarà inserito negli atti dell'apposita raccolta.	1. Gli atti del procedimento disciplinare e le motivazioni del Collegio sono accessibili nei limiti previsti dalla vigente normativa. 2. Per tutti i procedimenti disciplinari, il Settore dell'Area Affari Legali provvede alla tenuta di apposito Registro nel quale sono riportate in ordine cronologico e progressivo le sanzioni irrogate e i relativi destinatari. 3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative e ai contratti collettivi di comparto vigenti. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua emanazione con Decreto Rettorale con contestuale pubblicazione sul sito web della Sapienza. L'originale del Decreto Rettorale sarà inserito negli atti dell'apposita raccolta.